

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 36

Adunanza 12 settembre 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ

Protocollo: 983 – 283003/2006

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

E' assente il Presidente ANTONIO SAITTA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Riva Presso Chieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 029-13936 del 15/11/2004;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 11/07/2006, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 03/08/2006 (*prat. n. 107-2006*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 2.066 abitanti nel 1971, 2.769 abitanti nel 1981, 3.563 abitanti del 1991 e 3.833 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento con un picco pari all'34% nel decennio 1971-1981, stabilizzatosi al 7,6 % nell'ultimo decennio;
- ≡ superficie territoriale di 3.584 ettari di collina, di cui 3.575 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 9 ettari con pendenze tra i 5° e i 20°;

in riferimento capacità d'uso dei suoli si evidenzia che 3.225 ettari appartengono alla Classe II^ (pari a circa il 90% del territorio comunale);

- ⇒ sistema produttivo: non è classificato dal P.T.C. tra i bacini produttivi;
- ⇒ risulta compreso nel *Circondario di Torino, sub – ambito “Area Chieri”*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ è individuato dal P.T.C. come “*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*”;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A21 Torino-Piacenza, dalla ex Strada Statale n. 10 ora d'interesse Regionale (nel tratto Torino – Chieri – confine Provincia), dalla Strada Provinciale n. 120 di *Riva di Chieri* e n. 121 di *Arignano*;
 - è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria regionale Torino - Asti;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Banna di Santena, Rio Borgallo, Rio del Gerbido, Rio Scarosa, Rio del Busso, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio Riassola, Rio Santena;
 - il SIT Provinciale rileva la presenza di 740 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex Legge 431/85);
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 544 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
- ⇒ tutela ambientale:
 - una porzione del territorio di 3.443 ettari è individuata come *area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee*;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 11/07/2006 di adozione finalizzati ad apportare delle modifiche cartografiche e normative;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

1) cartografiche e normative:

- modifica 1: trasformazione della destinazione urbanistica dell'area ad edilizia economica popolare *PEEP1* in edilizia residenziale di nuovo impianto *RI26*; a seguito dell'accorpamento dell'ambito *PEEP2* (edilizia residenziale pubblica) con l'ambito *RI22* (edilizia residenziale di nuovo impianto) si costituisce un'unica zonizzazione *RI24* (residenziale di nuovo impianto). Tali trasformazioni comportano una lieve diminuzione del Volume in progetto e della capacità insediativa che viene ridotta da 29 abitanti a 21;
- modifica 2: eliminazione della destinazione urbanistica *PEEP3* per inglobare l'area all'adiacente *RI9* (residenziale di nuovo impianto) e costituire un unico ambito con destinazione - residenziale di nuovo impianto che conserva l'acronimo *RI9*; contestualmente viene previsto l'obbligo di realizzare almeno 12 unità abitative di edilizia convenzionata;
- modifica 3: anche in questo caso, l'area precedentemente contraddistinta con l'acronimo

PEEP4 viene aggregata con l'adiacente area *RI8* (edilizia residenziale di nuovo impianto) costituendo un unico ambito sempre contraddistinto con *RI8*. Viene prevista la modifica della viabilità in progetto con l'ampliamento di Via del Carro e della viabilità di connessione tra Via Massari e Via Puccini, riducendo le aree *RI8 – RII8 e RI20*. Nel PEC unitario composto dagli ambiti *RI8 e RII8* si prevede la costituzione di due nuove aree a servizi *SN31 e SN32* rispettivamente di 172 mq (volume di progetto virtuale di 138 mc) e 334 mq (volume di progetto virtuale di 267 mc);

- modifica 4: causa la suddivisione fondiaria esistente dell'area *RI6* (residenziale di nuovo impianto) solo in parte edificata, vengono costituiti due nuovi ambiti ad edilizia residenziale esaurita *RE38 e RE39* con una superficie rispettivamente di 4.884 mq e 3.492 mq e due ambiti ad edilizia residenziale di nuovo impianto *RI27* di 7.7766 mq e *RI28* di 7687 mq;
- modifica 5: causa un errore materiale nell'ambito *ICI* (aree commerciali esistenti e confermate) consistente nell'omissione di due particelle catastali che sviluppano una superficie fondiaria di mq 4.097, veniva di fatto impedito eventuali ampliamenti dell'attività, in contrasto con il Piano vigente che poneva l'obbligo di un Piano Esecutivo Convenzionato. Per analogia con le altre Aree Normative *IC* sono state ricalcolate la superficie coperta, la superficie lorda e il volume fuori terra, oltre a riformulare gli indici territoriali e fondiari per consentire l'ampliamento di 1.398 mc pari a 310 mq;
- modifica 6: per uniformare le destinazioni urbanistiche già edificate del centro urbano l'area *VPI* (verde privato) sita in Piazza Parrocchia 1 viene ridefinita come ambito di recupero urbanistico ed edilizio *RR20*;
- modifica 7: con l'eliminazione di una viabilità in progetto parallela alla ex S.S. n. 10, il trasferimento dell'ambito *SN8* (Servizi pubblici in progetto) nelle particelle catastali n. 263 e n. 264 appartenenti all'ambito *SE24* (Servizi pubblici esistenti), viene costituita un'area residenziale di nuovo impianto *RI25* di 2.368 mq con una cubatura, compresa la virtuale delle aree a Servizio (*SN20* ed ex *SN18*), di 854 mc. Con la stessa modifica si prevede l'aggiornamento cartografico allo stato di fatto con la ripermetrazione e ridefinizione degli indici e parametri urbanistici delle aree *RC4* (residenziale di completamento) e *RI3* (residenziale di nuovo impianto);
- modifica 8: al fine di consentire il trasferimento di un'attività esistente (commercializzazione granaglie e mangimi) attualmente insediata nel centro urbano in Via Pinchia 4, viene proposto l'ampliamento di circa 2.070 mq della superficie coperta (oltre i 1.134 esistenti) dell'Area *IC5* (commerciali esistenti e confermate), pari a un volume complessivo di 15.132 mc, con la dismissione gratuita o monetizzata delle aree a Servizi (SN) in sede di PEC. I fabbricati di Via Pinchia 4 che verranno ad essere liberati saranno riclassificati nell'ambito *RR9* (aree di recupero urbano ed edilizio);
- modifica 9: l'ambito *IE10* (aree produttive esistenti e confermate) viene ampliato da 11.334 mq a 15.658 mq, in modo da comprendere le particelle catastali di proprietà dell'interessato e consentire un incremento del volume edilizio di 9.698 mc per un totale di 25.053 mc, con sistemazione a verde privato e parcheggio di un'area pari 3.200 mq;
- modifica 10: vengono definiti gli indici di Densità territoriale e fondiaria dell'ambito *IE14* (aree produttive esistenti e confermate) relativo allo stabilimento EMBRACO sulla base dei rapporti di copertura pari a 0,5 mq/mq, che su una superficie complessiva di 346.328 mq consente l'edificazione di 173.164 mq pari ad una volumetria complessiva di 1.298.730 mc (per una altezza di 7,5 m). Il rinnovo del PEC potrebbe comprendere anche l'area necessaria per realizzare la rotonda lungo la Strada Provinciale n. 120, in prossimità dell'ingresso all'area *IE14*;
- modifica 11: modificando l'indice di densità territoriale e fondiaria a 0,82 mc/mq viene consentito l'incremento di 720 mc pari a 150 mq nell'area per la distribuzione del carburante, contraddistinta con l'acronimo *AS3*;
- modifica 12: come nella modifica precedente, anche per l'area *AS2* per distributori di

carburanti viene consentito un aumento di 720 mc su una superficie di 150 mq, con un nuovo indice di Densità territoriale e fondiario pari a 0,53 mc/mq;

- modifica 13: nell'ambito *IE15* (aree produttive e confermate) viene proposto l'incremento volumetrico di 5.415 mc che sommati agli attuali 2.084 mc viene raggiunta la cubatura complessiva di 7.499 mc su una superficie territoriale di 7.499 mq, il che comporta una variazione della Densità territoriale e fondiaria, la quale raggiunge il valore di 1 mc/mq;
- modifica 14: per ricollocare una attività artigianale (macellazione bovini) attualmente insediata nel centro urbano (Via S. Giovanni 15) viene individuato l'ambito *IE18* (Aree produttive esistenti e confermate) localizzato in Via S. Domenico Savio 15, dove sono già presenti dei fabbricati per i quali si prevede la ristrutturazione e l'ampliamento di 1.611 mc nell'ambito di un PEC; dalla perimetrazione rimarrebbe esclusa la stalla connessa all'attività agricola;
- modifica 15 - 16 - 17: è previsto il cambio di destinazione urbanistica delle aree *IE11 – IE17 – IE 9* (produttive esistenti e confermate) in un unico ambito *IC4* (commerciale esistente e confermato) in quanto dette aree hanno assunto una *".....natura prevalentemente commerciale piuttosto che produttiva."* (Cfr. pag. 13 *"Relazione Illustrativa"*) oltre ad un aggiornamento dei confini con l'ambito *RE35*. Anche l'attuale destinazione produttiva esistente e confermate dell'Area *IE8* viene riclassificata in *RE40* (residenziale a capacità insediativa esaurita) per la presenza marginale delle attività commerciali.

Vengono classificate due nuove aree a verde privato *VP3* e *VP4* per salvaguardare da compromissioni l'ex S.S. n. 10.

La proposta di tracciare correttamente Via Einaudi, ha comportato la variazione delle aree confinanti; in particolare, l'area residenziale di nuovo impianto *RI10* è stata ridimensionata come pure l'area a Servizi *SN13*;

- modifica 18: la rotonda prevista sulla ex S.S. n. 10 all'intersezione con Via Buttiglieria, Via Vittorio Veneto e Via San Domenico Savio e la correzione cartografica di una viabilità privata che si innesta su Via Mazzetti, ha reso necessario l'adeguamento delle superficie dell'area *RC3* (residenziale di completamento) e *SN6* (Servizi pubblici in progetto);
- modifica 19: valutato che nella Cascina Gribuglia, contraddistinta con l'acronimo *AP3*, è presente *"...un'attività di recupero di ragazzi in difficoltà tramite l'Associazione "Hesed Casa Famiglia Santa Teresina"."* (Cfr. pag. 1 *"Relazione Illustrativa"*) viene proposto nell'ambito del Piano di Recupero unitario la ristrutturazione ad uso abitativo del fabbricato agricolo avente una superficie di 380 mq (pari a un volume fuori terra di 2.850 mc), senza consentire incrementi di volumetria;
- modifica 20: l'attuale area *PI9* (attività confermate in Aree residenziali), così classificata per la presenza di una attività artigianale (mobilificio), viene modificata in area *RR21* (recupero urbanistico ed edilizio), conservando gli indici e parametri urbanistici, specificando che l'attività artigianale permane sino all'attuazione degli interventi di recupero;
- modifica 21: con la proposta di ampliare l'area *AP2* (private di interesse pubblico), localizzata in Frazione S. Giovanni di proprietà dall'Istituto Salesiano, su terreni di proprietà dell'Istituto, viene consentito l'ampliamento delle strutture esistenti di 412 mc;
- modifica 22: per un errore cartografico circa la posizione di due edifici, viene proposto l'ampliamento dell'ambito *MA8* (agricole miste) localizzato in Frazione S. Giovanni, da 33.580 mq a 35.622 mq
- modifica 23: con la riduzione dell'area *MA6* (agricole miste) sita in Frazione S. Giovanni, da 38.507 mq a 29.878 mq, vengono costituiti due nuovi ambiti, *VP5* a verde privato e *MA12* di 1.874 mq, entrambi appartenenti alla medesima proprietà. Dalla zonizzazione *MA6* viene inoltre definita la nuova area *SN39* (servizi pubblici in progetto) destinata a parcheggi pubblici ed avente una superficie di 150 m; a

compensazione viene scorporato dall'ambito *SE30* (servizi pubblici esistenti) 162 mq che si sommano all'area *MA6*;

- modifica 24: causa la costruzione di un fabbricato residenziale agricolo in Frazione S. Giovanni viene proposto la rettifica dell'ambito *MA5* con aumento della superficie da 3.800 mq a 4.084 mq. Su tale ambito non ancora edificato viene consentito un incremento della volumetria di 145 mc;
- modifica 25: si propone l'ampliamento dell'ambito *MA4* sito in Frazione S. Giovanni, da 12.501 mq a 14.523 mq, consentendo, nelle aree non ancora edificate un incremento di 1.034 mc, a fronte degli originali 543 mc;
- modifica 26: con la realizzazione della rotonda sulla ex S.S. n. 10 all'intersezione con via Roma, viene previsto, attraverso l'attuale Strada Comunale Vecchia di Villanova opportunamente ampliata e pavimentata, un nuovo collegamento alla strada sovracomunale per eliminare presenti e futuri accessi, fondamentali per la previsione d'ampliamento dell'ambito produttivo *IE13*. In particolare è proposto un aumento da 14.654 mq a 23.323 mq, pari 30.611 mc, il ridimensionamento dell'area a Servizi *SN21* e una nuova area a Servizi *SN40* avente la superficie di 4.001 mq destinata a parcheggi di pertinenza al PIP;
- modifica 27: al fine di realizzare un piazzale al Servizio del Centro Sportivo Comunale si propone il ridimensionamento dell'area *SE12* (servizi pubblici esistenti) da 4.476 mq a 2.744 mq;

2) Norme Tecniche:

- considerato le modalità di calcolo per determinare la Densità fondiaria, avendo noto la Densità territoriale, viene proposta l'introduzione nelle N.T.A. di una formula con un coefficiente pari a 0,33 definito dal rapporto tra 25 mq/abitante (standards al Servizio della residenza) e 75 mc/abitante (capacità insediativa residenziale);
- vengono integrate le N.T.A. per regolamentare alcuni ambiti; in particolare, l'art. 45 per l'area *D* (depuratore in progetto), l'art. 46 per l'area *DS* (discarica esistente), l'art. 47 per le aree *PA* (pozzi di captazione acquedotto) e l'art. 48 per le aree *PAN* (pozzi e acquedotti in progetto);
- nelle aree commerciali esistenti e confermate *IC1*, *IC4* e *IC5* si prescrive "*...l'obbligo, in occasione della realizzazione degli interventi di completamento ammessi, di sistemare a parcheggi privati, interni al lotto di pertinenza, una superficie fondiaria non minore delle superficie lorda di pavimento....*" (Cfr. pag. 20 della Relazione Illustrativa). Inoltre nelle aree *IC2* e *IC3* viene consentito, un tantum, un aumento della volumetria non superiore a 200 mc per esigenze igienico funzionali;
- nelle aree produttive esistenti e confermate *IE2* e *IE7* vengono impediti incrementi volumetrici in quanto ricadenti nella Classe di rischio idrogeologica IIIb; nelle restanti aree *IE* si consentono ampliamenti variabili dal 10% al 50% della volumetria in atto e in tutti gli ambiti *IE* ad eccezione del ambito *IE4* è stato ridotto il numero dei piani fuori terra da 3 a 2 ed è stata eliminata la destinazione (d'uso) produttiva *PI* (attività industriale di grande dimensione) ed è stata introdotta la destinazione *S5* (servizi per gli insediamenti produttivi);
- in tutte le aree *MA* (agricole miste) tipiche della Frazione S. Giovanni viene ridotto da 3 a 2 il numero dei piani fuori terra per una altezza massima di 7, 5 metri; il rapporto di copertura massimo, ad eccezione dell'ambito *MA7*, viene uniformato a 0,30 mq/mq; nelle aree *MA* (3-6-7-9-10-11-12) l'indice di Densità fondiaria viene ridotto a 1,00 mc/mq stabilendo il limite entro il quale potranno essere trasformati a uso residenziale i volumi esistenti di tipo agricolo o produttivo;
- in tutte le aree *RC* (residenziali di completamento) sono stati rivisti il rapporto copertura max e l'utilizzazione fondiaria max in funzione della Densità fondiaria e territoriale definita per ogni area;
- in riferimento alle aree *SP* (Servizio di interesse pubblico) vengono integrate le

- Norme del Piano con l'art. 43 che per un refuso non era contenuto nel Piano vigente;
- a seguito di modifiche della cartografia l'ambito *TR* (Ricettivo-alberghiero di nuovo impianto) ha subito una riduzione della superficie che in base alla Densità territoriale massima riduce la volumetria da 52.870 mc a 52.846 mc;
 - a titolo puramente statistico vengono introdotti nell'art. 3 (Parametri urbanistici ed edilizi) delle N.T.A. oltre ai parametri urbanistici standard (Area - Sup. territoriale – Sup. fondiaria – Densità terr. – Densità fond. - ecc.) due nuovi indicatori "*Volumetria max fuori terra*" e "*Incremento volumetrico ammesso*";
 - nell'art. 3 (Parametri urbanistici ed edilizi), delle N.T.A., viene specificato che dalla superficie lorda sono esclusi: logge, balconi e porticati aperti;
 - dagli artt. 4 e 5 (parametri urbanistici ed edilizi), delle N.T.A., è stato depennato il Piano per l'Edilizia Economico e Popolare (P.E.E.P.);
 - al punto G, dell'art. 9 (tipi di intervento), delle N.T.A., la locuzione "*Aree completamente urbanizzate*" è stata sostituita da "*Aree anche parzialmente urbanizzate*";
 - al punto Residenziali, dell'art. 10 (destinazioni d'uso), delle N.T.A., è stata stralciata la parte "*le residenze temporanee o collettive sono consentite solamente in strutture già esistenti*" e nel punto Servizi, è stato aggiunto "*S7: Servizi tecnologici (depuratore, discarica, pozzi acquedotti)*";
 - all'art. 12 (vincoli di edificabilità), delle N.T.A., è stata depennata, in riferimento alle fasce di rispetto stradali nelle aree edificabili, la locuzione "*comunque mai inferiore a m. 6,00*", oltre a specificare che la profondità del vincolo cimiteriale è, di norma, pari a 150 metri;
 - l'art. 21, delle N.T.A., ad oggetto "*Orti Urbani*", stralciato dal Piano vigente "*ex officio*" dalla Regione, viene riformulato con un nuovo oggetto "*Strutture leggere a servizio delle attività commerciali e produttive*";
 - nell'art. 22 (distanze), delle N.T.A., la locuzione "*sono ammesse distanze inferiori*" è stata sostituita da "*sono ammesse distanze dai confini e dai cigli stradali inferiori*";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/09/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/09/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 del Comune di Riva Presso Chieri, adottato con deliberazione del C.C. n. 22 del 11/07/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Riva Presso Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Vicepresidente
f.to S. Bisacca